



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 2052/DecA/96 DEL 17.11.2011

-
- Oggetto:** articolo 16 comma 3 del decreto MIPAAF 16 dicembre 2010 sulle disposizioni applicative del D. Lgs 61/2010, relativo alla tutela delle DO e IG dei vini per quanto concerne lo schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni. Rese unitarie nei primi anni produttivi a decorrere dalla data di impianto dei vigneti. Disposizioni regionali.
- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO** la L.R. 7 gennaio 1977, n° 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** la L.R. 13 novembre 1998, n° 31;
- VISTO** il Reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- VISTO** il Reg. CE n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- VISTO** il Regolamento 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento CE 1234/2007;
- VISTO** il Regolamento 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento CE 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
- VISTO il Decreto ministeriale 12 dicembre 2010 recante le disposizioni applicative del Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni,
- VISTO in particolare l'articolo 16 comma 3 del citato DM 12 dicembre 2010, che stabilisce che qualora non sia stabilito nei disciplinari di produzione delle specifiche DOP o IGP, le Regioni possono stabilire l'anno di entrata in produzione del vigneto a decorrere dalla data d'impianto o di sovrainnesto, le rese unitarie nei primi anni produttivi ed eventualmente l'età massima produttiva e le rese degli ultimi anni;

DECRETA

- ART. 1 fatte salve le eventuali disposizioni più restrittive dei rispettivi disciplinari di produzione, al fine della rivendicazione annuale delle produzioni di cui al Decreto ministeriale 12 dicembre 2010, si applicano le seguenti rese unitarie massime nei primi anni produttivi a decorrere dalla data d'impianto o di sovrainnesto dei vigneti a DOP o IGP:
- 1°anno: 20% della produzione massima stabilita dal disciplinare di produzione;
 - 2°anno: 50 % della produzione massima stabilita dal disciplinare di produzione;
 - 3°anno e successivi: 100 % della produzione massima stabilita dal disciplinare di produzione

L'assessore

Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi